



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

**CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE INTERCULTURALE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI DEL COMUNE DI FANO DAL 10.02.2020 AL 31.12.2022 – CIG ZB52BA7CC0**

**ART. 1 – OGGETTO**

La RdO ha per oggetto il servizio di mediazione linguistica interculturale nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado statali del Comune di Fano. Si tratta di un servizio volto a garantire pari opportunità di accesso all'istruzione e di successo scolastico degli studenti provenienti da famiglie straniere e facilita il processo di inclusione e di autonomia dei minori e delle famiglie con cittadinanza non italiana nel contesto scolastico e sociale. La mediazione linguistica interculturale è uno strumento utile alla scuola plurale e pubblica, concorre a facilitare l'accoglienza degli alunni e delle loro famiglie, in particolare dei neo arrivati e delle seconde generazioni nate in Italia. Il servizio risponde all'esigenza di offrire un supporto linguistico interculturale che faciliti la comunicazione tra alunno – scuola – famiglia e territorio ed ha come fine ultimo la promozione del successo scolastico come indicatore qualificante di integrazione nel contesto sociale. Svolge anche un ruolo di orientamento e costruisce molti ponti per l'inserimento: fra il bambino e i suoi pari, fra il bambino e l'insegnante, fra l'insegnante e la famiglia, fra la scuola e la famiglia.

I principali obiettivi degli interventi di mediazione interculturale sono:

- 1) supportare ed accompagnare gli alunni stranieri e le loro famiglie orientandoli nel concreto con testo scolastico, sociale e territoriale;
- 2) facilitare la comunicazione scuola- famiglia, superando barriere di tipo linguistico-culturale; favorire l'integrazione e l'inclusione del minore con cittadinanza non italiana all'interno del gruppo classe, promuovendo un interscambio culturale;
- 3) progettare e gestire interventi individualizzati;
- 4) progettare e gestire interventi collettivi;
- 5) progettare e gestire interventi didattici/laboratoriali con le classi in percorsi di educazione interculturale.

**ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

Il servizio avrà caratteristiche di completa autonomia funzionale, pur nell'ambito di un raccordo e di una necessaria continuità con gli indirizzi e le metodologie adottate nell'orario ordinario di funzionamento.

In relazione alla convenzione p.g. 210376/18 “Condivisione e gestione dei progetti interculturali nel territorio”, l'Amministrazione assegna a ciascun istituto ore del servizio in oggetto ore ripartite in maniera proporzionale al numero ed al livello di IT L2 degli studenti indicati da ciascuna dirigenza. L'aggiudicatario cui sarà stato affidato il servizio, avrà cura di contattare le docenti referenti per pianificare gli interventi.

Di seguito un prospetto con gli Istituti coinvolti, il numero degli iscritti e il numero minimo di ore da ripartire per ciascuno anno in base alle somme disponibili.

Istituti del Comune di Fano	Tot iscritti * a.s.2019/20	Alunni stranieri *	%



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

		2019/20	
Istituto Comprensivo “G. Padalino”	782	86	10,9
Istituto Comprensivo “M. Nuti”	1183	70	5,9
Istituto Comprensivo “A. Gandiglio”	670	28	4,18
Circolo Didattico “S. Lazzaro”	689	94	13,6
Circolo Didattico “S. Orso”	835	118	14,1
<b>TOT</b>	<b>4159</b>	<b>396</b>	<b>9,56</b>

*alla scuola primaria e secondaria di primo grado, fonte: uff. iscrizioni Serv. Educativi, Comune di Fano*

Ipotesi numero ore annuo	ore
Conduzione di Laboratori di sostegno linguistico per alunni con difficoltà nello studio di italiano L2	200
Mediazione interculturale per facilitare l’inserimento scolastico e sociale degli alunni e delle famiglie stranieri.	73
<b>Totale ore</b>	<b>273</b>

### **ART. 3 -VALORE DELL'APPALTO**

Per le attività oggetto del presente avviso è fissato un corrispettivo complessivo annuale da sottoporre a ribasso pari a € 6.557,38, oneri per la sicurezza pari a zero (IVA di legge esclusa), corrispondente all'importo complessivo per il periodo dal 10 febbraio 2020 al 31 dicembre 2022, di € 19.672,13 oneri per la sicurezza pari a zero ed Iva esclusa, per un totale di €\_ 24.000,00 IVA compresa, con opzione di proroga per mesi 6 ex art. 106 comma 11 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, pari ad €. 3.278,69 costi per la sicurezza pari a Zero ed IVA esclusa;

Il costo orario stimato è di Euro 24,00 Iva esclusa da intendersi comunque comprensivo di eventuali altre spese accessorie (a puro titolo esemplificativo: rimborsi chilometrici, spese di viaggio, costi generali, utile d'impresa).

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.)

### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto avrà durata triennale, con decorrenza dal 10.02.2020 e scadenza al 31.12.2022. La stazione appaltante si riserva la facoltà di attuare, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la continuità del servizio, una proroga tecnica del contratto d'appalto, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m..



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

Il monte ore di servizio presunto, nei limiti delle risorse stanziato in bilancio, per il triennio 2020-2022 è di n. 273 ore annuali.

#### **ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016, e ss.mm.ii. i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico economici:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Per le seguenti categorie di operatori economici: **associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali** iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dal contratto.
- essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla data di partecipazione.

#### **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

1. **aver svolto un servizio identico a quello oggetto di gara nell' a.s. 2018 – 2019 per almeno 6 mesi.**

Il predetto requisito tecnico-professionale, non frazionabile deve essere soddisfatto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **almeno dalla mandataria**. Tale requisito è richiesto in considerazione della particolarità del servizio da gestire caratterizzato dalla necessità di un elevato grado di organizzazione, professionalità e formazione del personale;.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA**

I servizi di cui al presente capitolato saranno aggiudicati, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Nuovo Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE", e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
*Tel.0721887620 –711 fax 0721887810*

conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. 52/2012, convertito in legge 94/2012, alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio, da assegnarsi con i criteri stabiliti nell'allegato “A – Elementi di valutazione delle offerte”.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione della gestione anche in caso pervenisse una sola offerta valida e potrà, altresì, non procedere all'aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico interesse in tal senso.

La Commissione esaminerà in seduta pubblica tutti i plichi contenenti la documentazione allegata dalle ditte partecipanti per rilevare l'ammissibilità alla gara. Successivamente la Commissione valuterà, in seduta riservata, la validità del progetto in relazione agli obiettivi indicati dall'Amministrazione. Quindi procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica da compilarli indicando il prezzo più basso. Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta col prezzo più basso e proporzionalmente verrà assegnato il restante punteggio in base a quanto previsto nell'allegato “A – Elementi di valutazione delle offerte”.

#### **ART. 7 – REFERENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI IN APPALTO**

L'aggiudicataria provvede ad individuare un/a Referente del servizio con le seguenti competenze:

- cura dei rapporti contrattuali e gestionali tra Ditta e A.C.;
- cura delle relazioni con Dirigenze scolastiche, alunni, rispettive famiglie nonché A.C., sui problemi che possono insorgere;
- cura dell'attuazione dei progetti educativi ed organizzativi

#### **ART. 8 - PERSONALE UTILIZZATO**

I mediatori interculturali potranno essere di cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria; a tutti i mediatori è richiesta una conoscenza approfondita della propria lingua madre, anche nei suoi aspetti morfologici e sintattici, nella versione ufficiale. Sarà particolarmente apprezzata l'eventuale conoscenza di varianti dialettali o locali. Tutti i mediatori interculturali dovranno essere in possesso di ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta e dovranno inoltre avere una buona conoscenza di almeno una delle principali lingue di comunicazione internazionale (inglese, francese, spagnolo). I mediatori interculturali di lingua madre italiana dovranno possedere un'approfondita e documentata conoscenza della lingua e cultura di almeno una delle aree linguistiche precedentemente segnalate.

Tutti i mediatori interculturali dovranno essere in possesso di specifico attestato di qualifica professionale, o in mancanza di questo, di diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienze documentate di mediazione interculturale nei servizi educativi o socio educativi. L'aggiudicataria, inoltre, deve garantire, all'interno del progetto, la partecipazione dei mediatori Interculturali, senza aggravio di costi per il Comune, a momenti specifici di formazione sui diritti dell'infanzia, sulla pedagogia interculturale, su aspetti normativi dei servizi, sulla conoscenza delle risorse territoriali e su quanto altro ritenuto necessario dagli uffici comunali responsabili dell'attività.

L'Aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, deve fornire all'U.O. Supporto amministrativo Servizi educativi Città delle bambine e dei bambini i nominativi dei Mediatori Interculturali che saranno impiegati nell'esecuzione del servizio medesimo, allegando per ciascuno il relativo *curriculum studiorum* ed esperienziale.

L'Aggiudicataria, altresì, prima dell'avvio del servizio, deve comunicare all' U.O. di cui sopra, un numero di telefono fisso, cellulare e indirizzo e-mail.

Tutti i mediatori interculturali devono possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di settore riferiti al servizio a cui sono assegnati. La qualificazione



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
*Tel.0721887620 –711 fax 0721887810*

professionale del Mediatore Interculturale corrisponde, come **livello minimo richiesto**, all'inquadramento nella categoria **C3/D1** del C.C.N.L. per il personale dipendente dalle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

I mediatori interculturali sono sempre tenuti a esibire negli spazi scolastici e nelle strutture e uffici comunali apposito cartellino identificativo, riportante Nome Cognome profilo professionale e Nome dell'impresa aggiudicataria, fornito dalla stessa. L'aggiudicataria dovrà anche stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte.

#### **ART. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Si dispone il divieto di subappalto sulla base delle seguenti motivazioni: e' vietato il subappalto, in quanto trattasi di servizio sperimentale che prevede attività specifiche con e per i minori e le loro famiglie inseriti nelle scuole del territorio. L'unicità di gestione rappresenta garanzia del corretto svolgimento del servizio in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

#### **ART.10 PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

Ai fini della determinazione dei costi in oggetto e considerato lo specifico settore di attività, la normativa di riferimento è il D.M. del Lavoro e Politiche Sociali "Costo orario del lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del Settore Socio-sanitario – Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo – Coop Sociali".

L'importo orario stimato è di Euro 24,00 Iva esclusa da intendersi comunque comprensivo di eventuali altre spese accessorie (a puro titolo esemplificativo: rimborsi chilometrici, spese di viaggio, costi generali, utile d'impresa).

#### **ART. 11 OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'A.C. è obbligata a:

- raccogliere le iscrizioni ed in particolare il numero ed al livello di IT L2 degli studenti indicati da ciascuna dirigenza;
- ripartire le ore disponibili alle singole dirigenze
- fornire all'aggiudicatario gli elenchi nominativi degli utenti iscritti ed i riferimenti necessari ai contatti con i dirigenti scolastici;
- sostituire tempestivamente gli utenti che si ritirino dai servizi;

Il Comune di Fano si riserva, nel corso dell'Appalto, la possibilità di sperimentare progetti, innovativi a sostegno dell'integrazione scolastica. A tal fine, qualora dovesse sorgere la necessità di integrare il servizio in oggetto con ulteriori prestazioni, attività di natura complementare e servizi aggiuntivi, le parti si impegnano a verificare la possibilità di un ampliamento dell'Appalto, con lo stesso trattamento economico.

#### **ART.12 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E VERIFICHE**

L'A.C. si riserva di effettuare verifiche in itinere e controlli inerenti il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento. Tali attività sono affidate all'Ufficio Supporto amministrativo del Settore Servizi Educativi che avrà il compito di monitoraggio e verifica dei servizi oggetto del presente capitolato nonché di raccordo tra le attività svolte dall'aggiudicataria e la programmazione complessiva



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
*Tel.0721887620 –711 fax 0721887810*

dei servizi offerti all'infanzia sul territorio comunale.

Il Responsabile individuato dall'Aggiudicataria risponde per l'organizzazione e la gestione dei servizi affidati nonché per ogni questione legata al coordinamento e alla gestione del personale utilizzato. A fine anno dovrà essere presentata una relazione scritta sull'andamento generale dei servizi, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati raggiunti.

**ART. 13 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA**

L'aggiudicataria è obbligata ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato, ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi.

L'aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

L'aggiudicataria è obbligata a garantire:

1. l'individuazione e la comunicazione di un Referente Unico per l'A.C. per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi oggetto dell'appalto;
2. l'impiego di personale qualificato, la massima cura nella qualità delle relazioni con insegnanti e operatori;
3. la fornitura al proprio personale del materiale necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti, ivi inclusi i D.P.I. previsti o ritenuti necessari dal responsabile della sicurezza;
4. il rispetto delle disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, nel rispetto del D.Lgs.101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E 2016/679".

**ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività che siano imputabili a colpa dei propri incaricati o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a €1.500.000,00. Copia della polizza stipulata dovrà essere consegnata all'A.C. all'atto della stipula del contratto.

L'aggiudicataria è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente.

**ART. 15 - RESPONSABILITÀ**

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare l'A.C. da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese eventualmente sostenute a tale titolo dall'A.C. saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall'aggiudicataria. L'aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'A.C. sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'A.C. o a terzi.

**ART. 16 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ**

L'A.C. si riserva di effettuare, mediante il competente Responsabile del C.R.E.M.I. attività di vigilanza e controllo sui servizi con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei riservandosi pertanto il diritto di:

- a) verificare, a proprio insindacabile giudizio nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
*Tel.0721887620 –711 fax 0721887810*

prestato;

b) richiedere, in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per la specificità dei servizi, in tal caso l'aggiudicataria, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi entro i termini fissati.

Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei responsabili dell'aggiudicataria e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate all'aggiudicataria stessa.

Qualora si verifichi la non corretta esecuzione l' A.C. potrà diffidare l'aggiudicataria ad adempiere correttamente ed, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvedano in sua sostituzione ponendo l'onere finanziario derivante a carico dell'aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

L' A.C. farà pervenire all'aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni a corredo delle contestazioni rilevate in sede di controllo.

L'aggiudicataria, nel termine massimo di dieci giorni dall'invio delle osservazioni, dovrà rispondere con specifica relazione del Referente del Servizio da cui si evincano le eventuali spiegazioni e/o motivazioni a giustificazione delle osservazioni; in mancanza l' A.C. procederà con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.

#### **ART. 17- SANZIONI**

L'aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a sanzioni quando:

- si renda colpevole di manchevolezze nella qualità del servizio;
- assicuri una presenza di incaricati inferiore o non corrispondente a quella proposta in sede di gara;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e/o alla rimozione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi stabiliti per il servizio;
- non rispetti quanto previsto nel presente capitolato.

#### **ART. 18- PENALITÀ**

Se durante il periodo di esecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato fossero constatate, a giudizio dell' A.C., inadempienze rispetto alle disposizioni in esso contenute o richiamate, non sufficientemente gravi da comportare il recesso o la risoluzione del rapporto contrattuale, si procederà all'applicazione di una penalità compresa tra €. 250,00 e €. 1.000,00 in proporzione alla gravità della mancanza, con la sola formalità della contestazione dell'addebito da parte del Dirigente di Settore alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Qualora la Ditta Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall' A.C., questa potrà rivalersi, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva che sarà trattenuta integralmente, fatta salva ogni eventuale ulteriore azione per recupero danni.

L' A.C., fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante:

- ritenuta diretta sui crediti della Ditta (all'atto della liquidazione delle fatture mensili riferite alla



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

gestione dei Servizi di cui trattasi);

- ritenuta diretta sulla cauzione che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo;
- emissione di apposita "reversale d'incasso" il cui pagamento dovrà essere effettuato dall'aggiudicataria presso la Tesoreria comunale entro 20 gg. dal ricevimento.

L'applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti all' A.C. per eventuali violazioni contrattuali. In caso di recidività di cui ai precedenti punti le penalità su indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

#### **Art. 19 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.e ii., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti aggiudicatari dovranno costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione/fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, c.2 e c.3, del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, art.103 c.5 del D.Lgs. n.50/2016, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

#### **ART. 20 - SCIOPERI**

L'aggiudicataria, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a sciopero del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione al competente ufficio del Settore Servizi Educativi, nei termini previsti dall'art.2 della Legge 146/90 come integrata dalla Legge n. 83 del 11 Aprile 2000 e ss.mm.ii., garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla vigente normativa. L'aggiudicataria dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia. In mancanza l'aggiudicataria risponderà anche con l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.





**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

**ART. 21 - COSTITUZIONE IN MORA**

I termini e le comminatorie previste dal presente capitolato operano di pieno diritto senza alcun obbligo per l'A.C. di provvedere alla costituzione in mora dell'Aggiudicataria.

**ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto d'appalto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – la risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verifichi:

- a) abbandono dell'appalto, salvo sia dovuto a causa di forza maggiore;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- c) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte dell'aggiudicataria o del personale adibito al servizio;
- d) inosservanza da parte dell'aggiudicataria di uno o più impegni assunti verso l'A.C.;
- e) compimento di atti fraudolenti dal parte dell'Aggiudicataria;
- f) violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
- g) accertata evasione fiscale o frode dell'aggiudicataria;
- h) fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale dell'aggiudicataria;
- i) cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
- j) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art.1453 e segg. del C.C.

In base all'art.108 del D.Lgs n.50/2016 la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al c.7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c. 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.2, sono state superate le soglie di cui al medesimo c.2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, c.1, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, c.1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario dovrà risarcire i danni prodotti all'A.C. o a terzi. L'A.C., fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'aggiudicatario mantiene l'esigibilità dei crediti nei confronti dell'A.C. per tutte le prestazioni regolarmente effettuate; su tale credito l'A.C. potrà rivalersi per l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata all'aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico dell'aggiudicatario rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione dell'Appalto ad altro contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART. 23 - NORME REGOLATRICI**

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal presente capitolato. Per quanto in esso non previsto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni del C.C., di legge e di regolamenti, in vigore o che entreranno in vigore, durante la durata dell'appalto, in quanto applicabili.

#### **ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà mediante apposita procedura messa a disposizione dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip Spa, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici.

#### **ART. 25 –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a trasmettere al Comune interessato, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Impresa aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare al Comune interessato ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

#### **ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, secondo quanto previsto dal D.Lgs.101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando di gara.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.

**ART. 27 -MISURE ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16–ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

**ART. 28 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

L'appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e si obbliga a far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a quelli delle eventuali imprese subappaltatrici impiegati nello svolgimento dei servizi, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**ART. 29 - CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero insorgere tra l' A.C. e l'aggiudicataria saranno di competenza del Foro di Pesaro.

**ART. 30 - ALLEGATI**

Viene allegato al presente capitolato e ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A) : Elementi di valutazione delle offerte.



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

**Allegato A) - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

I servizi di cui al presente capitolato saranno aggiudicati, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Nuovo Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE", e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 dello stesso D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. alla ditta che, avendo presentato regolarmente la documentazione richiesta, avrà ottenuto il maggior punteggio.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Offerta tecnica in relazione agli obiettivi indicati dall'Amministrazione</b>	<b>90</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>10</b>

• **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

<b>Offerta tecnica in relazione agli obiettivi indicati dall'Amministrazione</b>	<b>90</b>
--	-----------

La ditta concorrente dovrà presentare apposito progetto contenuto in un massimo di 10 pagine, redatto in formato A4, margine sinistro 3.80, margine destro 3.80, interlinea singola, 45 righe per pagina, carattere Times New Roman, dimensione 12, spaziatura normale, oltre ad eventuali allegati purché meramente esplicativi come ad esempio grafici, tabelle, prospetti. Il progetto dovrà essere articolato in modo che gli indicatori richiesti dall'offerta tecnica risultino chiaramente rilevabili.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti o di consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio.

La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice ad esito dell'esame dei progetti presentati con particolare riferimento alle caratteristiche di seguito indicate cui sarà attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:

INDICATORI

<b>A. Qualità del progetto</b>	<b>Max 60 punti</b>
A.1) Descrizione generale delle azioni previste per la realizzazione dei servizi richiesti.	Max punti 12
A. 2) Modello organizzativo del servizio proposto e modalità di comunicazione e coordinamento con le insegnanti	Max punti 10
A. 3) Presentazione di strumenti operativi (schede tecniche, materiali audio-video, ecc..) da utilizzare nelle diverse azioni previste	Max punti 10
A. 4) Articolazione delle iniziative e della tempistica di coordinamento (riunioni di équipe, analisi dei casi, coordinamento gestionale, reportistico e rendicontativo)	Max punti 9



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

A.5) Rapporti con le famiglie: modalità, tempi, frequenza.	Max punti 9
A. 6) Progetto per la realizzazione di un momento pubblico di presentazione delle attività di mediazione interculturale nelle scuole	Max punti 10
<b>B. Professionalità a disposizione del Servizio</b>	<b>Max 15 punti</b>
B. 1) Presenza di ulteriori mediatori di lingua albanese, cinese, araba, oltre a quelli richiesti, da specificare (Sub peso: 2 punti per ogni lingua aggiuntiva)	Max 6 punti
B. 2) Presenza di ulteriori mediatori di lingua di aree linguistiche differenti da quelle al punto B.1), da specificare (Sub peso: 1 punti per ogni lingua aggiuntiva sino ad un massimo di 4)	Max 4 punti
B.3) Numero di mediatori con esperienza lavorativa pregressa nell'ambito della mediazione educativa di oltre 1 anno Sub peso assegnato = $\frac{\text{Offerta} \times 5}{\text{Migliore offerta}}$	Max 5 punti
<b>C. Modalità di esecuzione del Servizio</b>	<b>Max 15 punti</b>
<b>TOTALE</b>	<b>90 punti</b>

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso tra 0 e 1, espresso in centesimi, a ciascun sub indicatore come di seguito indicato:

Coefficiente di rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi

Coefficiente 1,00 Valutazione ottimo	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90 Valutazione distinto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,80 Valutazione buono	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,70 Valutazione discreto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,60 Valutazione sufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,50 Valutazione superficiale	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,40	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Settore VII Servizi Educativi – Cultura e Turismo Piazza della Stazione, 7**  
**Tel.0721887620 –711 fax 0721887810**

Valutazione scarso		ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione insufficiente	0,30	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione gravemente insufficiente	0,20	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione completamente fuori tema	0,10	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Argomento trattato	0,00 non	=====

La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, verrà moltiplicata per i fattori ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 80 punti al concorrente con il punteggio totale più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

La prestazione del servizio è indivisibile, non sono ammesse offerte parziali.

Non sono ammesse offerte al rialzo. L'importo complessivo offerto non dovrà risultare superiore a quello previsto a base di gara.

In caso di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

• **METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

All'offerta con il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti;

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

offerta più bassa x 10

-----  
importo di ogni offerta

Terminate le predette operazioni di calcolo, la commissione procederà a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica e a proporre l'aggiudicatario.